COMUNE DI COMMEZZADURA



PROVINCIA DI TRENTO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 43

del Consiglio comunale

OGGETTO: Nomina dei componenti in seno al comitato di gestione del Parco Adamello-Brenta.

L'anno **duemilaquindici** addì **ventitre** del mese di **giugno**, alle ore **20.00** Solita sala delle Adunanze, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

TEVINI	IVAN	Sindaco
BERNARDELLI	DOMENICO	Consigliere
MAGNONI	CLAUDIA	Consigliere
PENASA	FERRUCCIO	Consigliere
PODETTI	MARCO	Consigliere
PONTIROLLI	LUISELLA	Consigliere
VENDER	LUIGINO	Consigliere
PODETTI	CRISTINA	Consigliere
ROSSI	CHRISTIAN	Consigliere
BEVILACQUA	RUDI	Consigliere
BRUSACORAM	CLAUDIA	Consigliere

Assenti giustificati: PENASA ANDREA

Assiste il Segretario Comunale F.to dott.ssa Penasa Elda.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Tevini Ivan, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

In esecuzione della L.R. 04 gennaio 1993, n. 1, il Consiglio comunale sceglie fra i propri componenti i due scrutatori, nelle persone dei signori:

PONTIROLLI LUISELLA, BRUSACORAM CLAUDIA.

OGGETTO: NOMINA DEI COMPONENTI IN SENO AL COMITATO DI GESTIONE DEL PARCO ADAMELLO-BRENTA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

Il Parco Naturale Adamello Brenta istituito nel 1967 è la più vasta area protetta del Trentino, situato nel Trentino occidentale, con i suoi 620,51 kmq divisi su quattro diverse valli: Val di Sole, Giudicarie, Val Rendena, Val di Non comprende i gruppi montuosi dell'Adamello e del Brenta. I territori a tutela del parco in Val di Sole riguardano i comuni di **Dimaro, Monclassico e Commezzadura**.

Il D.P.P. del 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del piano del parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11) prevede quanto segue:

Art. 2

Organi di gestione dell'ente parco

- 1. Ai sensi dell'articolo 42 della <u>legge provinciale</u> sono organi di gestione dell'ente parco:
- a) il comitato di gestione;
- b) la giunta esecutiva;
- c) il presidente;
- d) il direttore;
- e) il collegio dei revisori dei conti.
- 2. Fatto salvo quanto diversamente disposto da altri articoli di questo regolamento, per la validità delle sedute del comitato di gestione e della giunta esecutiva è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Il comitato di gestione e la giunta esecutiva deliberano a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Sezione I

Il comitato di gestione

Art. 3

Composizione del comitato di gestione

- 1. Ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera a), della <u>legge provinciale</u>, il comitato di gestione è composto da:
- a) un membro in rappresentanza di ciascun comune ricadente nel parco; il numero dei membri è elevato a due se <u>il territorio comunale compreso nel parco supera i 2.500 ettari</u>, a tre se supera i 5.000 ettari; in questi casi un membro rappresenta le minoranze consiliari;
- b) un membro in rappresentanza di ciascun comune non ricadente nel parco che sia proprietario di almeno 140 ettari di terreni compresi nel parco;
- c) un membro in rappresentanza dell'Agenzia provinciale delle foreste demaniali, nel caso in cui il parco interessi territori rientranti nelle foreste demaniali provinciali;
- d) i dirigenti delle strutture provinciali di secondo livello competenti in materia di conservazione della natura, foreste e fauna, aziende agricole, urbanistica e tutela del paesaggio;
- e) due membri designati dalle Regole di Spinale e Manez e un membro designato dalla Magnifica Comunità di Fiemme per ciascun ente parco che interessa i rispettivi territori;

- f) due membri in rappresentanza, ciascuno, rispettivamente del Museo Tridentino di Scienze naturali e della Fondazione Mach;
- g) un membro in rappresentanza della Società degli alpinisti tridentini (SAT);
- h) due membri designati a maggioranza dalle associazioni protezionistiche che costituiscono articolazioni provinciali di associazioni nazionali, aventi come fine statutario la conservazione dell'ambiente naturale, riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
- i) un membro designato dalle associazioni più rappresentative delle associazioni agricole e dei coltivatori diretti;
- j) un membro designato a maggioranza dalle aziende per il turismo territorialmente interessate;
- k) un membro designato dagli organismi associativi a livello provinciale degli imprenditori;
- I) un membro designato dall'associazione dei cacciatori più rappresentativa della provincia di Trento e un membro designato, congiuntamente, dalle associazioni o società di pescatori sportivi locali concessionarie di diritti di pesca sulle acque ricadenti nel parco;
- m) un membro in rappresentanza di ciascuna comunità ricadente nel parco;
- n) tre rappresentanti delle amministrazioni separate dei beni di uso civico presenti nel parco.
- 2. Per ciascuno dei membri titolari previsti dal comma 1, gli enti e le associazioni ivi indicati designano rispettivamente un proprio membro supplente.
- 3. I membri supplenti partecipano alle sedute del comitato di gestione solo in caso di assenza del rispettivo membro titolare.

Art. 4

Costituzione del comitato di gestione

- 1. La Giunta provinciale provvede alla nomina dei membri, titolari e supplenti, del comitato di gestione entro il termine di quattro mesi dalla data di svolgimento di ciascun turno generale delle elezioni comunali. A tal fine gli enti e gli altri soggetti previsti dall'articolo 3 provvedono alle designazioni di rispettiva competenza entro il termine di tre mesi dalla medesima data e ne danno comunicazione alla Giunta provinciale. In mancanza di designazione da parte di uno o più degli enti e dei soggetti aventi diritto, la Giunta provinciale provvede alla nomina prescindendo dalle designazioni che non siano pervenute in tempo utile e il comitato di gestione è validamente costituito con la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2. E' fatta salva la successiva integrazione del comitato di gestione sulla scorta delle designazioni pervenute oltre detto termine.
- 2. I termini previsti dal comma 1 si applicano anche nel caso di sostituzione di uno o più membri del comitato di gestione revocati, destituiti o cessati dalla carica per qualsiasi motivo prima della scadenza del mandato.
- 3. Fatti salvi i casi previsti dal comma 2, i membri del comitato di gestione durano in carica fino alla nomina da parte della Giunta provinciale del nuovo comitato di gestione ai sensi del comma 1; i membri della giunta esecutiva e il presidente restano in carica fino alla nomina da parte del nuovo comitato di gestione.
- in data 13.11.2011 si sono tenute le elezioni comunali per il rinnovo delle amministrazioni comunali;
- Con precedenti deliberazioni assunte nella seduta del 25.11.2011 si è provveduto alla convalida del Sindaco e dei Consiglieri comunali neo-eletti;
- Visto l'art.1 della L.P. 6 maggio 1988, n.18 "Ordinamento dei Parchi naturali" che prevede la nomina di un rappresentante di ciascun comune ricadente nel parco e la nomina di un membro supplente;
- Udite le proposte di designazione del membro effettivo e supplente nelle persone di: Ravelli Giuliano quale membro effettivo Podetti Marco quale membro supplente

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0 e astenuti n. 4 (Podetti Cristina, Rossi Christian, Bevilacqu Rudi e Brusacoram Claudia) su n. 11 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

delibera

- 1. Di nominare a membri del Comitato di gestione del Parco Adamello-Brenta i signori
 - ⇒ **Ravelli Giuliano** nato a Cles (TN) il 26/04/1977 quale **membro effettivo**;
 - ⇒ **Podetti Marco** nato a Tione di Trento il 05/06/1990 quale **membro supplente**
- 2. Di dare atto che è stato espresso il parere di regolarità tecnico-amministrativa, da parte del Segretario comunale come previsto dall'art. 81 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

COMUNICAZIONE SUI RICORSI (art. 4 della L.P. 30/11/1992, n. 23)

Avverso il presente atto sono ammessi:

- a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma v° del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L;
 - ed alternativamente:
- b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Per l'impugnazione degli atti concernenti procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi o forniture, si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

In relazione al disposto di cui all'art. 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 01/02/2005 n. 3/L, vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa del presente atto.

IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Dott.ssa Elda Penasa

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE F.to Tevini Ivan IL SEGRETARIO COMUNALE F.to dott.ssa Penasa Elda

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 32 della 1. 18 giugno 2009, n. 69 e art. 16 del vigente regolamento dell'informazione dell'attività comunale sulla rete civica e della gestione dell'albo pretorio elettronico si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Comunale e all'Albo Informatico per giorni dieci consecutivi dal 26/06/2015 al 06/07/2015.

Commezzadura, lì 26/06/2015

MESSO COMUNALE F.to Mattarei Sabrina

Il sottoscritto Segretario comunale dichiara, ai sensi dell'art. 79 comma 3 #del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 01.02.2005 n. 3/L, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 07 luglio 2015 ad ogni effetto di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Penasa dott.ssa Elda

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Commezzadura, lì 07/07/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Penasa dott.ssa Elda

Nella versione informatica del documento le firme autografe sono sostituite dalle relative indicazioni a stampa dei nominativi dei soggetti responsabili ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. A richiesta può essere fornita anche per via telematica copia informatica del documento analogico autenticata con firma digitale ai sensi dell'articolo 22 del codice dell'amministrazione digitale approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, comprese quelle apportate con decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235. A richiesta e previo pagamento dei diritti, gli uffici rilasciano copia autenticata del documento in formato analogico.